

MOD 14/AMM 2013

**ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO**

(art. 15 D.P.R. 31 LUGLIO 1980 N.618)

**TITOLARE AVENTE DIRITTO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Qualifica/ Grado \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
Comune, Via di residenza e C.A.P. (1) \_\_\_\_\_  
A.S.L.n. \_\_\_\_\_ Iscrizione S.S.N. (2) n. \_\_\_\_\_  
Categoria lavorativa di appartenenza (3) \_\_\_\_\_  
Sede di lavoro all'estero \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
Durata presumibile di permanenza all'estero (4) \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Per i lavoratori del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro**  
Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà la propria attività lavorativa all'estero alle dipendenze del \_\_\_\_\_  
(Ente, Impresa, Società)  
per il periodo e nelle località sopra indicati. Il lavoratore si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera A), del D.P.R. 31.7.1980, n. 618.  
Data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita

Data \_\_\_\_\_

Firma del titolare \_\_\_\_\_

**ACCERTATO IL DIRITTO, SI RILASCIAMO IL PRESENTE ATTESTATO**

Data \_\_\_\_\_

A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA"  
DISTRETTO OVEST - SEDE DI LAVISANA  
Via Sabbionera, 45 33053 LAVISANA

IL FUNZIONARIO

- Note: (1) Per il lavoratore non più residente anagraficamente sul territorio nazionale indicare l'iscrizione all'AIRE e la residenza all'estero.  
(2) Per i lavoratori distaccati e residenti all'estero, per i quali non si possa fare riferimento ad una A.S.L. di iscrizione, indicare il numero di matricola, se dipendenti pubblici, ovvero il numero di posizione contributiva all'INPS, se dipendenti privati.  
(3) Indicare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 61 8/80, in quale settore si opera. Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, specificare il datore di lavoro o l'Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione che sarà acquisita agli atti dalla A.S.L. I titolari di borse di studio dovranno esibire la documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio specificando l'Università o Fondazione, italiana o estera, che la eroga.  
(4) L'Azienda Sanitaria Locale di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 7, I comma della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere il medico di medicina generale per soggiorni superiori a 30 giorni.  
(5) Ministero della Salute, A.S.L. competente territorialmente, Amministrazione o Ente pubblico di appartenenza o, all'estero, Consolato competente.

**AVVERTENZE**

- A) L'attestato ha validità per il periodo di permanenza all'estero indicato nel frontespizio. Nell'eventualità di una permanenza per una durata di tempo indeterminata l'attestato ha validità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dal periodo di missione o di distacco all'estero, prima del termine indicato nel frontespizio, il diritto all'assistenza sanitaria cessa con la data del rientro sul territorio nazionale.  
B) Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agli atti, in copia autentica, la documentazione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria all'estero.  
C) I soggetti legittimati al rilascio dell'attestato devono inoltrare al Ministero della Salute copia dell'attestato emesso. La Pubblica Amministrazione, l'Ente Pubblico o il Consolato devono inviare copia dell'attestato stesso anche alla A.S.L. di iscrizione del titolare.